

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 75

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice **CAPPIELLO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 APRILE 1992

Ordinamento della professione di chimico

INDICE

Relazione	Pag.	3
Disegno di legge	»	7
Capo I - Disposizioni generali	»	7
Capo II - Ordini provinciali dei chimici	»	10
Capo III - L'ordine nazionale dei chimici	»	21
Capo IV - Albo - Iscrizione, trasferimenti, cancellazione	»	25
Capo V - Sanzioni disciplinari	»	30
Capo VI - Impugnazioni	»	36
Capo VII - Onorari, diritti, indennità e opere	»	39
Capo VIII - Norme transitorie e finali	»	40

ONOREVOLI SENATORI. - Presento oggi al Senato questo disegno di legge, già proposto nella passata legislatura alla Camera dei deputati augurandomi che in questo ramo del Parlamento possa essere presto esaminato, vista l'importanza dell'argomento.

Il vigente ordinamento professionale dei chimici risale alla data di pubblicazione del regio decreto 1° marzo 1928, n. 842. Altre norme applicabili a tale categoria di professionisti - alcune delle quali comuni ad altre professioni - si ritrovano nel regio decreto-legge 24 gennaio 1924, n. 103, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, nella legge 25 aprile 1938, n. 897, nel decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, e nel regolamento approvato con decreto ministeriale 1° ottobre 1948, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 267 del 16 novembre 1948.

La necessità di nuove norme che disciplinino l'attività professionale dei chimici è evidente se si pensa alla diversità di situazioni - sotto il profilo politico, giuridico, sociale e soprattutto tecnologico - tra allora ed oggi. La definizione di un nuovo ordinamento, oltre che una esigenza profondamente sentita e ripetutamente sollecitata da parte dei professionisti stessi, rappresenta la risposta assolutamente indilazionabile alla necessità di un diverso inserimento del professionista nella vita produttiva, attraverso l'organismo professionale.

Già nella IX e nella X legislatura furono presentate alla Camera dei deputati varie proposte di legge, che non furono mai esaminate.

Il provvedimento che riproponiamo, e con il quale si intende sostituire la disciplina del regio decreto 1° marzo 1928, n. 842, è articolato in otto capi. In esso le disposizioni di carattere generale (capo I, articoli

1-6) sono seguite da quelle che riguardano la costituzione e le attribuzioni degli Ordini locali (capo II, articoli 7-25), e del consiglio dell'Ordine nazionale (capo III, articoli 26-34).

I successivi capi trattano le norme relative agli albi ed agli elenchi speciali (capo IV, articoli 35-45) e le sanzioni disciplinari (capo V, articoli 46-60). Infine sono trattate le impugnazioni (capo VI, articoli 61-66), gli onorari, i diritti, le indennità e le spese (capo VII, articoli 67-69) e (capo VIII, articoli 70-77), le norme transitorie e finali.

Nelle disposizioni generali, all'articolo 1, sono determinati i requisiti necessari per l'attribuzione del titolo professionale di «chimico».

L'ordinamento attualmente in vigore, presenta una gravissima lacuna poichè, non determinando il campo di attività professionale, rende praticamente impossibile perseguire coloro che esercitano abusivamente la professione. Nella proposta che si illustra, all'articolo 2, si pone rimedio a tale manchevolezza premettendo, in via generale, le attività che rientrano nella competenza del chimico e quelle che comportano applicazioni della chimica in ogni sua specializzazione. Si elencano, ovviamente con intento esemplificativo, nelle lettere da a) a p), del comma 1, le principali attività spettanti alla categoria dei chimici. Queste disposizioni, come espressamente stabilito nell'ultimo comma dell'articolo, non pregiudicano assolutamente quanto può formare oggetto della attività di altre categorie professionali disciplinate con altre leggi.

L'articolo 3 stabilisce che per l'esercizio della professione di chimico è obbligatoria l'iscrizione nell'albo. Per i chimici pubblici impiegati, ai quali gli ordinamenti vigenti vietano l'esercizio della libera professione, è stato istituito un elenco speciale nel quale

essi possono essere iscritti. Tale elenco, già previsto dalle più recenti norme sugli ordini professionali, consente una forma di partecipazione, sia pure limitata, alla vita dell'Ordine, permettendo a questo di assolvere alcuni suoi compiti nei confronti dell'iscritto, tra i quali è da porre in rilievo l'aggiornamento tecnico professionale previsto dalla lettera *h*) del comma 1 dell'articolo 11. I chimici, invece, ai quali sia consentito, da parte dell'amministrazione di appartenenza, l'esercizio della libera professione, sono soggetti alla disciplina dell'Ordine per quanto riguarda tale attività. Lo scopo della norma è di evitare una sovrapposizione di competenze tra Ordini professionali e pubblica amministrazione.

L'articolo 4 disciplina la materia degli incarichi professionali affidati dall'autorità giudiziaria e dalle pubbliche amministrazioni. Si stabilisce il principio che gli attestati rilasciati dagli iscritti all'Ordine sono atti validi ad ogni effetto giuridico, anche di fronte alle pubbliche amministrazioni, purchè giurati, e si stabilisce l'obbligo da parte dell'autorità giudiziaria e delle pubbliche amministrazioni, di affidare le perizie e gli incarichi di carattere chimico solamente agli iscritti all'albo. Viene mantenuta comunque la possibilità che tali incarichi siano affidati a non iscritti, purchè, in analogia a quanto disposto dall'articolo 22, secondo comma delle norme di attuazione del codice di procedura civile, il provvedimento risulti motivato.

L'articolo 5 affida al Ministro di grazia e giustizia l'alta vigilanza sugli Ordini dei chimici.

L'articolo 6 stabilisce, indipendentemente dall'obbligo del segreto professionale sancito dall'articolo 622 del codice penale, che il professionista debba mantenere il segreto su quanto sia venuto a conoscenza per ragione delle proprie prestazioni professionali.

L'articolo 7 fissa il numero minimo di chimici presenti in una provincia perchè si possa avere la costituzione di un Ordine. Si è accettato il duplice principio della territorialità e del numero minimo: il primo in analogia con quanto disposto dagli Ordina-

menti di altre categorie professionali; il secondo per garantire un livello minimo di efficienza a ciascun Ordine ed evitare una eccessiva polverizzazione.

Nelle province con meno di cento iscritti gli Ordini già esistenti rimarranno in vita sino al 1° gennaio 1988 (articolo 70). A partire da quella data verranno sciolti e i loro aderenti si iscriveranno nell'albo dell'Ordine della sede più vicina.

Si è ritenuto opportuno elencare dettagliatamente la composizione e la funzione dei singoli organismi, per evitare inconvenienti di funzionamento dovuti alla lacunosità della disciplina giuridica.

Si ha una sostanziale analogia tra la composizione dell'Ordine a livello locale e a livello nazionale. Organi elettivi di entrambi sono il consiglio, eletto a livello locale dai chimici iscritti nell'albo (articolo 8) e a livello nazionale dai Consigli degli Ordini locali (articolo 27). Sia i consigli locali che quello nazionale eleggono nel proprio seno il rispettivo presidente, vice presidente, un segretario ed un tesoriere (articoli 9 e 28).

Compiti fondamentali dei presidenti sono la rappresentanza del consiglio e dell'Ordine di appartenenza (articoli 10 e 29): in più il presidente del consiglio locale, certifica *erga omnes* l'appartenenza del chimico all'Ordine, rilasciandogli tessera di riconoscimento e attestazioni.

Gli articoli 11 e 30 definiscono le attribuzioni rispettivamente per i consigli locali e per il consiglio dell'Ordine nazionale.

La natura delle funzioni dei consigli locali è essenzialmente di tre tipi:

- 1) amministrativa: articolo 11, comma 1, lettere *b*), *f*), *m*), *o*), *q*);
- 2) giuridico disciplinare: lettere *a*), *c*), *d*), *e*), *n*);
- 3) sindacale *lato sensu*: lettere *h*), *i*).

Inoltre è previsto alla lettera *g*) comma 1 dell'articolo 11, di uniformare la disciplina che riguarda le controversie tra i chimici iscritti negli albi e le persone o gli enti a favore dei quali essi abbiano prestato o prestino la loro opera professionale a quella dei farmacisti, in quanto, molto spesso, essi

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

svolgono la stessa attività professionale negli stessi campi di lavoro. Basta per questo ricordare che il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1953, n. 578, che riguarda gli alimenti per la prima infanzia e i prodotti dietetici, il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, che riguarda i fitofarmaci, ed altre norme, determinano che il tecnico responsabile delle lavorazioni debba essere, indifferentemente, un farmacista o un chimico purchè iscritti al rispettivo albo professionale. È evidente che se alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 11 non si inserisse - come è stato fatto - la norma che figura alla lettera g) dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, che approva l'ordinamento delle professioni sanitarie, il chimico rimarrebbe - a parità di prestazioni professionali - in condizioni di inammissibile netta inferiorità rispetto al farmacista.

Gli articoli da 13 a 18 disciplinano dettagliatamente la procedura per l'elezione del consiglio dell'Ordine e dei revisori dei conti. Anche qui si è accettato il principio di definire norme rigide alle quali dovranno in futuro attenersi gli ordini, onde evitare che la prassi, o particolari situazioni contingenti, creino norme non corrette giuridicamente, tali da minare il funzionamento di essi.

Si è stabilito quindi il principio della convocazione scritta, con avviso di ricevimento, entro un termine minimo dalla data dell'assemblea; il numero minimo dei votanti perchè l'assemblea sia valida, in prima ed in seconda convocazione (metà ed un quinto degli iscritti); si sono elencate in dettaglio le procedure da seguire, per lo svolgimento materiale delle votazioni e lo spoglio delle schede. L'intervento del Ministero di grazia e giustizia, al quale deve essere notificato l'avviso della convocazione dell'assemblea, è previsto nell'ipotesi di non validità delle votazioni (che deve essere comunicata dal presidente del seggio centrale al Ministero). Il Ministero, al quale comunque devono essere comunicati i risultati delle votazioni valide, può ordinare la rinnovazione

delle elezioni inficiate da vizio di forma; e può altresì nominare un commissario straordinario, qualora due votazioni consecutive non fossero valide.

Gli articoli 19, 20 e 23 prevedono le modalità di convocazione e di riunione del consiglio dell'Ordine locale e dell'Ordine nazionale.

L'articolo 21 regola i casi di decadenza dalla carica di membro del consiglio, e le relative procedure per la successione; l'articolo 22 introduce la figura del commissario straordinario, nominato con decreto del Ministro di grazia e giustizia, che dispone altresì lo scioglimento del consiglio mediante decreto.

Gli articoli 23 e 24 dettano le norme di convocazione e di funzionamento delle assemblee degli iscritti agli Ordini locali, ordinarie e straordinarie. Ad entrambe partecipano tutti gli iscritti, quindi anche i chimici compresi nell'elenco speciale, ad eccezione di quelli sospesi a norma dell'articolo 49 della presente proposta.

I problemi relativi alla tenuta dell'albo sono regolati dal capo IV. Spetta ai consigli degli Ordini locali la compilazione dei rispettivi albi ed elenchi speciali, la revisione biennale e le trasmissioni degli elenchi aggiornati al Ministero di grazia e giustizia. L'anzianità di ciascun iscritto è desunta dalla data di iscrizione all'albo. Anche gli stranieri, purchè abilitati secondo le leggi italiane, possono chiedere l'iscrizione, a condizione che esista trattamento di reciprocità con l'Italia. Si è deciso inoltre, di fissare un termine massimo di tre mesi, entro il quale il consiglio dell'Ordine locale al quale è stata rivolta la domanda deve decidere sulla sua accettazione.

Il capo V è relativo alle sanzioni disciplinari. È sembrato opportuno dare una veste più organica alla materia, anche dal punto di vista procedurale, sopperendo alla lacunosità delle norme attuali, che si limitano ad elencare infrazioni e corrispondenti sanzioni.

È stato espressamente esteso al procedimento disciplinare l'istituto della astensione e della ricusazione (articoli 57 e 58) non previsto dal vigente regolamento, richia-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

mando gli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile.

Al capo VI è regolata la materia dei ricorsi avverso le deliberazioni pronunciate dal consiglio dell'Ordine provinciale e, in secondo grado, avverso alle decisioni prese dal consiglio dell'Ordine nazionale.

In tema di ricorsi avverso le decisioni del consiglio dell'Ordine nazionale (articoli 63, 64 e 65) è stata prevista la istituzione di sezioni specializzate presso le corti di appello, aventi competenza a decidere sull'impugnazione proposta dall'interessato o dal procuratore della Repubblica in materia disciplinare, elettorale, di iscrizione e di cancellazione.

Dette sezioni sono integrate da due professionisti nominati dal presidente della

Corte di appello che deve sceglierli tra quattro professionisti designati dal consiglio dell'Ordine nazionale.

L'articolo 66 tratta del ricorso per cassazione.

Il capo VII riguarda gli onorari, i diritti, le indennità e le spese spettanti ai professionisti. Spetta al consiglio dell'Ordine nazionale il compito di stabilire le tariffe che devono essere sottoposte, ogni biennio, all'approvazione del Ministero di grazia e giustizia, di concerto con il Ministero per l'industria, il commercio e l'artigianato.

Le norme transitorie e finali, relative alla trattazione dei ricorsi, sono contenute negli articoli 71-72.

Gli articoli 74-77 regolano situazioni particolari dovute all'entrata in vigore del nuovo ordinamento.

DISEGNO DI LEGGE**CAPO I****DISPOSIZIONI GENERALI****Art. 1.**

(Titolo professionale)

1. Il titolo di «chimico» spetta a coloro che, in possesso del titolo accademico valido per l'ammissione all'esame di Stato per l'esercizio della professione di chimico, abbiano conseguito l'abilitazione professionale.

Art. 2.

(Oggetto della professione)

1. La professione di chimico ha per oggetto le attività che importano applicazioni della chimica in tutte le sue specializzazioni, e in particolare le seguenti:

a) lo studio e la messa a punto di processi chimici nonchè la progettazione, la realizzazione e il collaudo dei relativi impianti o di parti degli stessi;

b) le analisi chimiche, biochimiche, chimico-fisiche e chimico-merceologiche di qualsiasi natura e materiale e a qualsiasi fine destinate;

c) la responsabilità tecnica e la sorveglianza delle lavorazioni che comunque comportino manipolazioni o trasformazioni chimiche, nonchè delle operazioni dalle quali emerga, comunque, una responsabilità di natura chimica;

d) la direzione tecnica, la sorveglianza e la responsabilità tecnica di qualunque operazione chimica che comporti pericoli per la salute e l'incolumità pubblica o del solo personale addetto o che possa provocare danni all'economia pubblica o privata;

e) la direzione tecnica delle lavorazioni negli stabilimenti o nei reparti nei quali è prescritta da leggi o norme speciali;

f) la direzione tecnica dei laboratori chimici, chimico-fisici e chimico-merceologici di controllo e di ricerca negli stabilimenti industriali, nelle aziende commerciali e nelle pubbliche amministrazioni;

g) la direzione tecnica delle officine, dei laboratori e degli stabilimenti chimico-farmaceutici e chimico-biologici;

h) la direzione tecnica delle lavorazioni chimiche negli stabilimenti di prodotti alimentari, dietetici e cosmetici nonchè le analisi di controllo dei prodotti stessi;

i) la direzione tecnica dei laboratori chimico-didattici;

l) la direzione delle operazioni di degasificazione e di pulitura delle navicisterna e dei serbatoi di combustibile sulle navi da carico secco e da passeggeri;

m) la direzione tecnica degli stabilimenti per la produzione dei gas tossici, nonchè dei servizi relativi alla loro custodia, conservazione, manipolazione, trasporto e utilizzazione;

n) la direzione tecnica degli stabilimenti e dei reparti elettrochimici e chimico-metallurgici;

o) le operazioni chimiche di prevenzione, di identificazione e controllo degli inquinamenti dell'aria, dell'acqua e del suolo;

p) le perizie, le consulenze e gli incarichi attinenti la chimica compresi quelli conferiti dalle pubbliche amministrazioni e dalle autorità giudiziarie.

2. L'elencazione di cui al presente articolo non limita l'esercizio di ogni altra attività professionale consentita ai chimici iscritti nell'albo, nè pregiudica quanto può formare oggetto dell'attività di altre categorie di professionisti nel loro specifico campo, a norma di leggi e regolamenti.

Art. 3.

(Esercizio professionale)

1. Per l'esercizio della professione di chimico è obbligatoria l'iscrizione nell'albo.

2. L'iscrizione nell'albo non è consentita ai chimici dipendenti da pubbliche ammini-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

strazioni ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, è vietato l'esercizio della libera professione. Essi sono, a loro richiesta, iscritti in un elenco speciale.

3. I chimici dipendenti da pubbliche amministrazioni, ai quali è consentito l'esercizio della libera professione, sono soggetti alla disciplina del consiglio soltanto per ciò che attiene all'esercizio della libera professione.

4. L'iscrizione all'albo è obbligatoria per i chimici che prestano la loro opera presso istituti, enti pubblici e associazioni che comunque eseguono, per terzi o associati, analisi, perizie, consulenze, studi e quant'altro formi oggetto della professione di chimico.

5. Il chimico iscritto all'albo ha la facoltà di esercitare la professione in tutto il territorio dello Stato.

Art. 4.

(Perizie, certificati d'analisi e incarichi)

1. Perizie, certificati analitici ed elaborati tecnici, riguardanti materie che sono oggetto della professione di chimico, redatti da chimici iscritti negli albi, sono atti professionali validi ad ogni giuridico effetto e costituiscono attestazione, purchè giurati, anche davanti alle pubbliche amministrazioni.

2. Le analisi e le perizie in materie che formano oggetto della professione di chimico, da presentare alle pubbliche amministrazioni, possono essere redatte solo dagli iscritti negli albi dei chimici.

3. Le perizie e gli incarichi di carattere chimico debbono, di norma, essere affidati dall'autorità giudiziaria e dalle pubbliche amministrazioni a chimici iscritti all'albo. Quando essi intendono conferire incarichi a persone non iscritte nell'albo debbono enunciare i motivi nel provvedimento.

Art. 5.

*(Vigilanza del Ministero
di grazia e giustizia)*

1. Il Ministero di grazia e giustizia esercita, sia direttamente, sia a mezzo di

procuratori generali presso le Corti di appello, sia dei procuratori della Repubblica presso i tribunali, l'alta vigilanza sugli Ordini dei chimici ai fini della esatta osservanza delle norme legislative e regolamentari.

Art. 6.

(Obbligo del segreto professionale)

1. Il chimico iscritto all'albo non può rivelare, senza giusta causa, un segreto del quale abbia notizia per ragioni della propria professione.

CAPO II

ORDINI PROVINCIALI
DEI CHIMICI

Art. 7.

(Circoscrizioni territoriali - Personalità giuridica)

1. In ogni provincia nel cui territorio esercitano la professione almeno cento chimici, è costituito un Ordine con sede nel capoluogo. Se il numero dei chimici esercenti in una provincia è inferiore a cento, essi sono iscritti nell'albo dell'Ordine della sede più vicina.

2. L'Ordine ha personalità giuridica di diritto pubblico.

Art. 8.

(Composizione del consiglio dell'Ordine)

1. Il consiglio dell'Ordine è composto da chimici iscritti nell'albo, in numero di cinque membri se gli iscritti nell'albo non superano i duecento; di sette membri se gli iscritti superano i duecento ma non i cinquecento; di nove membri se gli iscritti superano i cinquecento ma non i millecinquecento; di quindici membri se gli iscritti superano i millecinquecento.

2. I membri del consiglio sono eletti dagli iscritti nell'albo, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

3. Il consiglio uscente rimane in carica sino all'insediamento del nuovo consiglio.

Art. 9.

(Cariche del consiglio)

1. Il consiglio elegge nel proprio seno un presidente, un segretario ed un tesoriere e, se è composto da almeno sette membri, elegge anche un vice presidente che sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento.

2. Se il presidente o il vicepresidente sono assenti o impediti, ne fa le veci il membro più anziano per iscrizione nell'albo e, in caso di pari anzianità, il più anziano di età.

Art. 10.

(Attribuzioni del presidente)

1. Il presidente ha la rappresentanza dell'Ordine e del consiglio ed esercita le attribuzioni conferitegli dal presente ordinamento e da altre norme; inoltre rilascia la tessera di riconoscimento nonché i certificati e le attestazioni relative agli iscritti.

Art. 11.

(Attribuzioni del consiglio dell'Ordine)

1. Il consiglio dell'Ordine esercita le seguenti attribuzioni, oltre quelle demandategli da altre norme:

a) cura l'osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni concernenti la professione;

b) cura la tenuta dell'albo e provvede alle iscrizioni, alle cancellazioni e alle revisioni biennali;

c) esercita la tutela del titolo professionale e svolge le attività dirette alla repres-

sione dell'esercizio abusivo della professione;

d) dichiara decaduto dalla carica il membro del consiglio che venga a trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 21;

e) adotta i provvedimenti disciplinari;

f) provvede, su richiesta, alla liquidazione degli onorari in via amministrativa e interviene, sempre su richiesta, per comporre le eventuali contestazioni;

g) tutela gli interessi del chimico per migliorarne le condizioni nell'esercizio professionale e si interpone, se richiesto, nelle controversie tra chimici iscritti nell'albo e tra questi e le persone o gli enti a favore dei quali il chimico abbia prestato o prestato la propria opera professionale procurando la conciliazione della vertenza, e, in caso di non riuscito accordo, dando il proprio parere sulle controversie stesse;

h) promuove iniziative per favorire l'informazione professionale e il perfezionamento tecnico e culturale degli iscritti;

i) promuove e favorisce lo sviluppo di iniziative di assistenza e previdenza a favore dei chimici;

l) dà il proprio concorso alle autorità locali nello studio e nella attuazione dei provvedimenti che, comunque, possono coinvolgere, nel pubblico interesse, l'attività del chimico;

m) compila annualmente il conto consuntivo delle spese e il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea; amministra i beni di pertinenza dell'Ordine; provvede alle spese nei limiti del bilancio preventivo approvato dall'assemblea degli iscritti;

n) designa i chimici richiesti per far parte di commissioni presso pubbliche amministrazioni, enti ed organizzazioni di carattere locale;

o) dispone la convocazione dell'assemblea;

p) designa i chimici chiamati a comporre, in rappresentanza della categoria, la commissione degli esami di stato per l'abilitazione all'esercizio professionale;

q) stabilisce, nella misura strettamente necessaria a coprire le spese per il funzio-

namento dell'Ordine e entro un limite fissato dal consiglio dell'Ordine nazionale, una tassa di iscrizione nell'albo, una tassa per il rilascio dei certificati e delle tessere e per i pareri sulla liquidazione degli onorari, nonchè il contributo annuale dovuto dagli iscritti nell'albo includendovi anche il contributo dovuto al consiglio dell'Ordine nazionale.

Art. 12.

(collegio dei revisori dei conti)

1. Ogni ordine ha un collegio dei revisori dei conti formato da tre membri effettivi e uno supplente.
2. Il collegio dei revisori dei conti ed ogni suo membro controlla la gestione dei fondi e verifica i conti e i bilanci predisposti dal consiglio riferendone all'assemblea.
3. I revisori dei conti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
4. Il collegio dei revisori dei conti, nella sua prima riunione, elegge, nel proprio seno, un presidente.

Art. 13.

(Elezioni del consiglio dell'Ordine e del collegio dei revisori dei conti)

1. La data delle elezioni del consiglio e del collegio dei revisori dei conti, deve essere fissata dal Presidente dell'ordine nei venti giorni precedenti la scadenza del consiglio in carica.
2. Ove il numero degli iscritti nell'albo, ovvero esigenze locali lo richiedano, il presidente può disporre che le operazioni elettorali proseguano per più giorni consecutivi, sino a un massimo di cinque giorni.
3. Gli elettori vengono all'uopo convocati mediante avviso nominativo, che funge da certificato elettorale, spedito per lettera raccomandata o consegnato a mano, con firma di ricezione, prima a tutti gli iscritti, esclusi i sospesi dall'esercizio della professione, almeno dieci giorni prima della data delle elezioni.

4. L'avviso di convocazione, che deve essere notificato al Ministero di grazia e giustizia, deve contenere l'indicazione dell'oggetto della convocazione del luogo, dei giorni e delle ore di inizio e chiusura delle votazioni, in prima ed in seconda convocazione.

5. La seconda convocazione è stabilita a non meno di tre ed a non più di otto giorni dalla chiusura della prima convocazione.

6. La votazione è valida in prima convocazione quando partecipa alla stessa almeno la metà degli iscritti ed in seconda convocazione quando vi partecipa almeno un quinto degli iscritti.

Art. 14.

(Seggio elettorale)

1. Il presidente e il segretario del consiglio uscente esercitano rispettivamente le funzioni di presidente e di segretario del seggio elettorale. In caso di impedimento, le funzioni spettanti al presidente possono essere svolte da chi ne fa le veci ai sensi dell'articolo 9 e quelle spettanti al segretario da un iscritto scelto dal consiglio.

2. Il presidente, prima dell'inizio delle operazioni di voto, sceglie tra gli elettori presenti cinque scrutatori e tra essi designa il vicepresidente del seggio. Almeno tre componenti dell'ufficio elettorale tra cui il presidente o il vice presidente, devono trovarsi presenti a tutte le operazioni elettorali.

3. Il seggio elettorale deve essere istituito in modo idoneo ad assicurare la segretezza del voto; durante l'operazione di voto l'urna deve essere visibile a tutti.

4. Possono essere istituiti seggi elettorali distaccati, con decisione del consiglio uscente.

5. Il presidente del consiglio dell'Ordine nomina, allo scopo, un presidente e due scrutatori per ogni seggio elettorale distaccato.

6. Della istituzione di seggi elettorali distaccati deve essere data notizia nell'avviso di convocazione.

7. Il presidente del seggio elettorale distaccato deve dare, entro tre ore dalla chiusura del seggio, comunicazione del numero dei votanti al presidente del seggio elettorale centrale, inviando a parte immediatamente il plico sigillato contenente le schede votate da scrutinare e il plico contenente il materiale elettorale non utilizzato.

Art. 15.

(Votazione)

1. Il voto è segreto e viene espresso a mezzo di scheda che viene consegnata dietro presentazione dell'avviso nominativo di convocazione. Ogni votante ha il diritto di indicare nella scheda un numero di nomi non superiore a quello dei membri da eleggere.

2. Gli iscritti morosi non hanno diritto al voto.

3. Le schede, predisposte in un unico modello dal consiglio dell'Ordine, debbono essere timbrate e firmate dal presidente del seggio centrale o da chi ne fa le veci.

4. Non è ammesso il voto per delega.

5. L'iscritto che ha ritirato o comunque ricevuto la scheda, a seguito di sua richiesta, può, altresì, nei giorni di votazione, farla pervenire al presidente dell'assemblea piegata in una busta chiusa, recante all'esterno la propria firma, autenticata dal sindaco o da un notaio, e la dichiarazione che in essa è contenuta la scheda di votazione.

6. Ricevuto il voto per corrispondenza, il presidente del seggio, verificata e fatta constatare l'integrità della busta, e presa nota, nell'elenco degli elettori, del nome del votante per lettera, apre la busta, ne estrae la relativa scheda e, senza dispiegarla, la depone nell'urna. Degli iscritti che hanno votato per corrispondenza viene presa nota nell'elenco degli elettori.

7. Ove nei casi previsti dal comma 2 dell'articolo 13, le operazioni elettorali debbano essere proseguite il giorno successivo, il presidente del seggio provvede a sigillare l'urna e ad assicurare la custodia di essa nonchè delle schede non ancora utilizzate.

Art. 16.

(Chiusura della votazione)

1. Nel giorno della chiusura delle votazioni, decorse otto ore dall'apertura delle urne, il presidente del seggio, dopo aver ammesso a votare gli elettori che in quel momento sono presenti nei locali, determina, sulla base degli avvisi di convocazione consegnati, l'esatto numero dei votanti. Entro tre ore dalla determinazione dei votanti i presidenti degli eventuali seggi elettorali staccati comunicheranno al presidente del seggio centrale il numero dei votanti dei rispettivi seggi. Il presidente del seggio centrale, raccolti i dati dei seggi elettorali staccati, o immediatamente, quando non ve ne siano, accerta la validità della votazione ai sensi del comma 6 dell'articolo 13.

2. Se la votazione non risulta valida, il presidente del seggio centrale dispone che tutte le schede utilizzate siano custodite in un plico sigillato e ne dà comunicazione, entro dieci giorni, al Ministero di grazia e giustizia.

3. La votazione va ripetuta, in seconda convocazione, alla data fissata con le modalità previste nei precedenti articoli.

4. Ove anche la seconda convocazione non fosse valida, il Ministro di grazia e giustizia, informato entro dieci giorni dal presidente dell'Ordine, può procedere alla nomina di un commissario straordinario, a norma dell'articolo 22.

Art. 17.

(Scrutinio)

1. Accertata la validità della votazione il presidente del seggio centrale, ricevute le schede dei seggi staccati, inizia le operazioni di scrutinio che devono essere svolte pubblicamente e senza interruzioni.

2. Terminato lo spoglio delle schede, il presidente forma una graduatoria in base al numero dei voti riportati da ciascun professionista e proclama eletti coloro che hanno

riportato il maggior numero dei voti validamente espressi: in caso di parità di voti è preferito il candidato più anziano per iscrizione nell'albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il più anziano di età.

3. La proclamazione degli eletti viene comunicata agli iscritti con lettera circolare entro tre giorni dalla conclusione dello scrutinio.

4. I risultati delle elezioni devono essere comunicati, entro tre giorni dalla avvenuta proclamazione, dal presidente uscente, al Ministro di grazia e giustizia e al consiglio dell'Ordine nazionale.

Art. 18.

(Rinnovazione delle elezioni)

1. Il Ministero di grazia e giustizia ordina entro trenta giorni, la rinnovazione delle elezioni se ne accerta la nullità per mancata osservanza delle norme contenute nei commi 3, 5 e 6 dell'articolo 13 e nel comma 3 dell'articolo 15.

Art. 19.

(Riunione del consiglio per le elezioni delle cariche)

1. Entro trenta giorni dalla proclamazione, il presidente del consiglio uscente, ovvero, nei casi previsti dagli articoli 22 e 25, il commissario straordinario, convoca il nuovo consiglio per le elezioni delle cariche indicate nell'articolo 9.

2. La riunione consiliare è presieduta dal membro più anziano per iscrizione all'albo e, in caso di pari anzianità, dal più anziano di età. Le funzioni di segretario sono esercitate dal membro più giovane per anzianità di iscrizione e, in caso di pari anzianità, dal più giovane di età.

3. Alla riunione si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 20.

Art. 20.

(Riunioni consiliari)

1. Il consiglio è convocato dal presidente almeno ogni quattro mesi e, inoltre, ogni qualvolta ne sia fatta motivata richiesta da un terzo dei membri o dal collegio dei revisori dei conti.

2. Per la validità delle riunioni del consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei membri.

3. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta; in caso di parità di voti prevale quello del presidente o di chi ne fa le veci.

4. Il verbale di ogni riunione è redatto dal segretario sotto la direzione del presidente ed è sottoscritto da entrambi.

Art. 21.

(Decadenza dalla carica di membro del consiglio)

1. Il membro del consiglio che, senza giustificato motivo, non interviene a tre riunioni consecutive, decade dalla carica.

2. Quando un membro del consiglio viene, per qualsiasi causa, a mancare, il presidente chiama a sostituirlo il professionista compreso nella graduatoria formata a norma del comma 2 dell'articolo 17, che ha ottenuto il maggior numero di voti dopo gli eletti.

3. In mancanza di tali candidati, si provvede entro il prossimo bimestre dell'anno successivo a quello in cui si sono verificate le vacanze, con elezioni suppletive secondo le modalità stabilite dagli articoli 13 e seguenti.

4. I membri così eletti rimangono in carica fino alla scadenza del consiglio.

5. Se il numero delle vacanze supera la metà dei membri del consiglio, il presidente deve, entro sessanta giorni, convocare l'assemblea per l'elezione dell'intero consiglio. In tale caso il presidente ha facoltà di adottare i provvedimenti necessari ed urgenti, salva ratifica del nuovo consiglio.

Art. 22.

(Scioglimento del consiglio)

1. Se non si provvede alla integrazione del consiglio, se il consiglio non è in grado di funzionare o se, chiamato alla osservanza dei propri doveri, persiste nel violarli, ovvero se ricorrano altri gravi motivi, il consiglio deve essere sciolto.

2. In caso di scioglimento del consiglio, le sue funzioni sono esercitate da un commissario straordinario il quale dispone, entro novanta giorni dalla data del provvedimento di scioglimento, la convocazione dell'assemblea per l'elezione del nuovo consiglio.

3. Lo scioglimento del consiglio e la nomina del commissario sono disposti con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentito il parere del consiglio dell'Ordine nazionale.

4. Il commissario straordinario ha facoltà di nominare un comitato, di non meno di due e non più di sei membri, da scegliersi tra gli iscritti all'albo, che lo coadiuva nell'esercizio delle sue funzioni. Egli nomina, altresì, un segretario tra gli iscritti all'albo.

5. Nelle elezioni previste al comma 2 del presente articolo, le funzioni di presidente e di segretario del seggio elettorale sono svolte, rispettivamente, da un iscritto all'albo designato dal commissario e dal segretario di cui al comma 4.

Art. 23.

(Assemblea ordinaria degli iscritti)

1. L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal presidente, entro il mese di marzo, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione in prima e in seconda convocazione, nonchè l'elenco delle materie da trattare. L'avviso è spedito per posta, almeno quindici giorni prima, a tutti gli iscritti nell'albo, esclusi i sospesi dalla professione, ed è affisso nella sede dell'ordine per la durata del predetto termine.

2. L'assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli iscritti, ed in seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, con qualsiasi numero di intervenuti. Essa delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

3. Il presidente e il segretario del consiglio sono, rispettivamente, il presidente e il segretario dell'assemblea degli iscritti.

4. Constatata la validità dell'assemblea, qualora un terzo dei presenti ne faccia domanda, il presidente e il segretario sono nominati dall'assemblea.

5. Il verbale è redatto dal segretario sotto la direzione del presidente ed è sottoscritto da entrambi.

6. L'assemblea ordinaria approva il bilancio preventivo e il conto consuntivo.

Art. 24.

(Assemblea straordinaria)

1. Il presidente convoca l'assemblea straordinaria ogni volta che lo deliberi il consiglio e deve convocarla, senza ritardo, quando ne è fatta richiesta scritta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, da parte di almeno un quinto degli iscritti nell'albo. Se non vi provvede, l'assemblea è convocata dal procuratore della Repubblica presso il tribunale ed è presieduta dal professionista da esso designato.

2. L'assemblea straordinaria è convocata, costituita e presieduta con le modalità di cui all'articolo 23.

Art. 25.

(Fusione di ordini)

1. Qualora in un Ordine venga a mancare il numero minimo di professionisti indicati nell'articolo 7, il Ministro di grazia e giustizia dispone la fusione di esso con l'Ordine più vicino, sentito il consiglio dell'Ordine nazionale dei chimici.

CAPO III

L'ORDINE NAZIONALE DEI CHIMICI

Art. 26.

(Ordine nazionale)

1. Gli ordini professionali locali costituiscono un unico Ordine nazionale avente personalità giuridica di diritto pubblico.

Art. 27.

*(consiglio dell'Ordine nazionale
dei chimici)*

1. Il consiglio dell'Ordine nazionale dei chimici ha sede in Roma presso il Ministero di grazia e giustizia ed è composto da undici membri eletti dai consigli degli Ordini dei chimici tra i professionisti iscritti all'albo.

2. I membri del consiglio dell'Ordine nazionale durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

3. La durata in carica dei membri del consiglio dell'Ordine nazionale decorre dalla data di insediamento.

4. Il consiglio uscente rimane in carica fino all'insediamento del nuovo consiglio.

Art. 28.

*(Cariche del consiglio
dell'Ordine nazionale)*

1. Il consiglio dell'Ordine nazionale elegge nel proprio seno, con votazione segreta, un presidente, un vice presidente, un segretario e un tesoriere.

2. Se il presidente e il vice presidente sono assenti o impediti, ne fa le veci il membro del consiglio più anziano per iscrizione nell'albo o, in caso di pari anzianità, il più anziano di età.

Art. 29.

*(Attribuzioni del presidente
del consiglio dell'Ordine nazionale)*

1. Il presidente ha la rappresentanza del consiglio dell'Ordine nazionale ed esercita le attribuzioni conferitegli dal presente ordinamento e da altre norme.

Art. 30.

*(Attribuzioni del consiglio
dell'Ordine nazionale)*

1. Il consiglio dell'Ordine nazionale rappresenta l'intera categoria professionale ed esercita le seguenti attribuzioni, oltre quelle demandategli da altre norme:

a) vigila sulla indipendenza della professione e ne tutela l'esercizio;

b) dà il proprio concorso alle autorità dello Stato in merito a tutti i provvedimenti che comunque possono interessare la professione;

c) esprime il proprio parere sulla costituzione di nuovi Ordini e sulla loro fusione, sullo scioglimento dei consigli degli Ordini e sulla relativa nomina di commissari straordinari;

d) designa i chimici a far parte di commissioni ed organismi di carattere nazionale e internazionale;

e) determina nei limiti strettamente necessari a coprire le spese di funzionamento del consiglio, la misura del contributo annuale da corrispondersi dagli iscritti negli albi;

f) decide sui ricorsi propostigli avverso le deliberazioni dei consigli degli Ordini in materia di iscrizione all'albo, in materia disciplinare e su quelli relativi alle elezioni del consiglio degli Ordini;

g) dà indicazioni di massima per la soluzione delle controversie di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 11;

h) formula il regolamento per la trattazione dei ricorsi, che deve essere approvato dal Ministro di grazia e giustizia;

i) aggiorna, ogni biennio, il tariffario delle prestazioni professionali e provvede

ad inoltrarlo ai Ministeri di grazia e giustizia e dell'industria, commercio e artigianato per l'approvazione;

l) stabilisce, ogni biennio, il limite massimo del contributo annuale da corrispondersi dagli iscritti negli albi e negli elenchi speciali dei consigli degli Ordini.

Art. 31.

(Elezioni del consiglio dell'Ordine nazionale)

1. I consigli degli Ordini sono convocati, per l'elezione del consiglio dell'Ordine nazionale, nei quindici giorni precedenti la data di scadenza di esso.

2. Per l'elezione dei membri del consiglio dell'Ordine nazionale, ciascun consiglio dell'Ordine dei chimici designa un candidato. La designazione è adottata a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità di voti è preferito il professionista più anziano per iscrizione nell'albo, e tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il più anziano di età.

3. La designazione deve avvenire non prima di trenta e non oltre quindici giorni prima della data della scadenza del consiglio in carica, e deve essere immediatamente comunicata ad una commissione nominata ogni quinquennio dal Ministro di grazia e giustizia. La comunicazione deve contenere le generalità complete e l'indirizzo del designato, i dati relativi alla sua iscrizione nell'albo nonchè il numero degli iscritti nell'albo dell'Ordine che lo designa.

4. A ciascun consiglio dell'Ordine spetta, in relazione al numero degli iscritti, un voto ogni cento o frazione superiore a cinquanta iscritti fino a quattrocento iscritti, uno ogni duecento o frazione superiore a cento da quattrocento a mille iscritti e un voto ogni cinquecento oltre i mille iscritti.

5. Vengono eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti; in caso di parità di voti è preferito il professionista i cui voti elettorali rappresentano il maggior numero di iscritti; in caso di ulteriore parità il professionista più anziano per iscrizione nell'albo.

Art. 32.

(Incompatibilità - Sostituzione dei membri del consiglio dell'Ordine nazionale)

1. I membri del consiglio dell'Ordine nazionale non possono contemporaneamente far parte del consiglio dell'Ordine provinciale e del consiglio dell'Ordine nazionale. Ove un membro del consiglio di un Ordine venga eletto membro del consiglio dell'Ordine nazionale, o viceversa, egli deve optare, entro venti giorni dalla comunicazione della seconda elezione, per una delle cariche. In mancanza di opzione si presume che l'interessato abbia rinunciato alla carica di membro del consiglio provinciale.

2. In sostituzione dei componenti del consiglio dell'Ordine nazionale deceduti o dimissionari, o che rimangono assenti dalle sedute senza giustificato motivo per un periodo di oltre sei mesi consecutivi, si procede alla proclamazione dei primi non eletti nella graduatoria avutasi al momento delle elezioni.

3. Il componente eletto a norma del comma 2 rimane in carica sino alla scadenza del consiglio dell'Ordine nazionale.

Art. 33.

(Riunioni del consiglio dell'Ordine nazionale)

1. Il presidente convoca il consiglio dell'Ordine nazionale ogni volta che lo ritenga opportuno e inoltre quando ne sia fatta motivata richiesta da almeno quattro membri.

2. Le riunioni del consiglio sono valide se sia presente la maggioranza dei suoi membri.

3. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità, prevale il voto del presidente o di chi ne fa le veci.

Art. 34.

*(Comunicazioni delle decisioni
del consiglio dell'Ordine nazionale)*

1. Le decisioni del consiglio dell'Ordine nazionale concernenti i ricorsi di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 30, sono, a cura del segretario, comunicate entro trenta giorni dalla data della loro emissione, ai ricorrenti, al consiglio dell'Ordine che ha emesso il provvedimento, al procuratore della Repubblica presso il tribunale nella cui giurisdizione ha sede l'Ordine, nonchè al Ministero di grazia e giustizia.

CAPO IV

ALBO - I, ISCRIZIONE,
TRASFERIMENTO, CANCELLAZIONE

Art. 35.

*(Tenuta dell'albo
e dell'elenco speciale)*

1. I consigli degli Ordini provinciali provvedono alla tenuta dell'albo e dell'elenco speciale e devono, almeno ogni due anni, curarne la revisione.

2. I consigli dell'Ordine trasmettono copia dell'albo e dell'elenco speciale aggiornati al Ministero di grazia e giustizia, al consiglio dell'Ordine nazionale, al presidente e al procuratore generale presso la corte di appello, ai presidenti dei tribunali, ai procuratori della Repubblica ed ai pretori del distretto nella cui circoscrizione hanno sede i vari Ordini.

3. Copia dell'albo è altresì trasmessa ai consigli degli altri Ordini dei chimici nonchè alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del distretto in cui ha la sede l'Ordine.

Art. 36.

*(Contenuto dell'albo
e dell'elenco speciale)*

1. L'albo e l'elenco speciale devono contenere: cognome e nome, luogo e data

di nascita di ogni iscritto; residenza ed indirizzo; estremi del titolo per l'iscrizione e dell'abilitazione all'esercizio professionale; data della delibera relativa alla iscrizione.

2. L'albo e l'elenco speciale devono indicare, per ciascun iscritto, il numero d'ordine di anzianità desunto dalla data di iscrizione.

Art. 37.

(Requisiti per l'iscrizione nell'albo e nell'elenco speciale)

1. Per essere iscritto nell'albo o nell'elenco speciale è necessario:

a) essere cittadino italiano o italiano appartenente a territori non uniti politicamente alla Repubblica italiana, ovvero cittadino di uno Stato con il quale esista trattamento di reciprocità;

b) godere dei diritti civili;

c) essere abilitato all'esercizio della professione di chimico;

d) avere la residenza nella circoscrizione dell'Ordine nel cui albo si chiede di essere iscritto.

2. Non possono ottenere l'iscrizione nell'albo o nell'elenco speciale coloro che hanno riportato condanna penale che, a norma del presente ordinamento, darebbe luogo alla radiazione dall'albo o dall'elenco speciale.

Art. 38.

(Domanda di iscrizione nell'albo o nell'elenco speciale)

1. La domanda di iscrizione nell'albo o nell'elenco speciale, redatta in carta bollata, deve essere diretta al consiglio dell'Ordine e corredata dei seguenti documenti:

a) certificato comprovante l'esito favorevole dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale;

b) ricevuta del versamento della tassa di concessione governativa presso un ufficio di registro;

c) ricevuta del versamento della tassa di iscrizione presso la segreteria del consiglio dell'Ordine;

d) dichiarazione con la quale l'aspirante attesta di non svolgere attività incompatibili, a norma di legge, con l'esercizio della professione e s'impegna a comunicare al consiglio dell'Ordine l'eventuale inizio di tale attività;

e) certificato penale.

2. L'appartenenza a territorio non unito politicamente alla Repubblica italiana va comprovata con atto notorio; l'esistenza del trattamento di reciprocità va comprovata con attestazione del Ministero degli affari esteri.

Art. 39.

(Iscrizione - Rigetto della domanda)

1. Il consiglio dell'Ordine deve deliberare nel termine di tre mesi dalla data di presentazione della domanda e la decisione relativa, adottata su relazione di un membro del consiglio, deve essere motivata.

2. Qualora il consiglio dell'Ordine non abbia provveduto nel termine fissato dal comma 1, l'interessato può, entro i trenta giorni successivi, proporre ricorso, a norma degli articoli 63 e seguenti, al consiglio dell'Ordine nazionale, il quale, richiamati gli atti, decide sulla domanda di iscrizione.

3. Il rigetto della domanda per motivi di incompatibilità o di condotta può essere pronunciato solo dopo che l'interessato sia stato invitato a comparire dinanzi al consiglio.

Art. 40.

(Divieto di iscrizione in più albi - Trasferimento della iscrizione)

1. Non è consentita la contemporanea iscrizione in più albi professionali di chimico.

2. In casi di cambiamento di residenza, il professionista iscritto nell'albo deve chiede-

re il trasferimento della iscrizione al consiglio dell'Ordine di nuova residenza; alla domanda deve essere allegato il nulla-osta del consiglio dell'Ordine di provenienza.

3. Non è consentito il trasferimento dell'iscrizione quando il richiedente sia sottoposto a procedimento penale o disciplinare ovvero sia sospeso dall'esercizio della professione.

4. In caso di accoglimento della domanda di trasferimento, l'interessato è tenuto al pagamento della tassa d'iscrizione stabilita dal consiglio dell'Ordine nel cui albo viene iscritto e conserva l'anzianità che aveva nell'albo di provenienza. Il consiglio dell'Ordine di provenienza deve trasmettere a quello di nuova iscrizione il fascicolo personale dell'interessato.

5. Le disposizioni del presente articolo, in quanto compatibili, si applicano agli iscritti nell'elenco speciale.

Art. 41.

(Cancellazione dall'albo o dall'elenco speciale)

1. Il consiglio dell'Ordine dispone la cancellazione dell'iscritto dall'albo di ufficio su richiesta del procuratore della Repubblica presso il tribunale, nei seguenti casi:

a) quando sia venuto meno uno dei requisiti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 37;

b) quando ricorra un motivo di incompatibilità;

c) quando sia trascorso un anno dal provvedimento di sospensione per morosità di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 49, senza che l'iscritto abbia provveduto all'integrale versamento dei contributi non corrisposti, malgrado regolare diffida che deve essere notificata un mese prima dal provvedimento. Per il procedimento di cancellazione valgono, in quanto applicabili, le norme previste per il provvedimento disciplinare.

Art. 42.

(Reiscrizione)

1. Il professionista cancellato dall'albo o dall'elenco speciale può chiedere la reiscrizione ove siano cessate le ragioni che determinarono la cancellazione.

2. Per ottenere la reiscrizione l'interessato deve produrre i documenti di cui all'articolo 38.

3. Se la cancellazione è avvenuta per morosità, la reiscrizione può essere disposta solo previo versamento dei contributi non corrisposti.

4. Il professionista reinscritto conserva la precedente anzianità dedotto il periodo della interruzione.

Art. 43.

*(Notificazione delle decisioni
del consiglio dell'Ordine)*

1. Ogni decisione del consiglio dell'Ordine in materia di iscrizione, cancellazione e reiscrizione nell'albo e nell'elenco speciale è notificata entro trenta giorni dalla sua data all'interessato, al procuratore della Repubblica presso il tribunale del circondario ed al procuratore generale presso la corte d'appello del distretto nelle cui circoscrizioni ha sede l'Ordine nonchè al Ministero di grazia e giustizia e al consiglio dell'Ordine nazionale.

Art. 44.

(Tessera di riconoscimento)

1. Il presidente del consiglio dell'Ordine rilascia al professionista iscritto nell'albo, a richiesta ed a spese dello stesso, una tessera di riconoscimento.

2. La tessera è firmata dal presidente e dal segretario e deve essere munita di fotografia recante il timbro a secco dell'Ordine nonchè il numero progressivo dell'albo.

Art. 45.

(Sigillo professionale)

1. Il consiglio dell'Ordine rilascia al professionista iscritto nell'albo, a richiesta ed a spese dello stesso, un timbro recante la denominazione dell'Ordine, nonché il nome del professionista ed il numero della sua iscrizione, secondo un regolamento stabilito dal consiglio dell'Ordine.

2. Il rilascio del timbro deve essere indicato sull'albo in corrispondenza del nominativo.

3. In caso di cancellazione dall'albo, il detentore deve restituire il timbro a norma del regolamento.

CAPO V

SANZIONI DISCIPLINARI -
PROCEDIMENTO

Art. 46.

*(Responsabilità disciplinari -
Sanzioni)*

1. Al chimico che si renda colpevole di abuso o mancanza nell'esercizio della professione ovvero di fatto lesivo della dignità o del decoro professionale, si applica, secondo i casi, una delle seguenti sanzioni disciplinari:

- a) l'ammonimento;
- b) la censura;
- c) la sospensione dell'esercizio professionale per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a tre anni;
- d) la radiazione dall'albo o dall'elenco speciale.

Art. 47.

(Ammonimento)

1. L'ammonimento consiste nel rilievo della trasgressione commessa e nel richia-

mo del professionista all'osservanza dei suoi doveri; esso è inflitto nei casi di abuso o di mancanza di lieve entità ed è fatto notificare all'interessato dal presidente del consiglio dell'Ordine. Il relativo processo verbale è sottoscritto dal presidente e dal segretario.

2. Entro i dieci giorni successivi l'interessato può chiedere di essere sottoposto a procedimento disciplinare.

3. Quando non sia conseguente ad un procedimento disciplinare, l'ammonizione è disposta dal presidente del consiglio dell'Ordine.

Art. 48.

(Censura)

1. La censura consiste nel biasimo formale per la trasgressione ed è inflitta nei casi di abuso o di mancanza di maggiore entità, ma che non ledono comunque il decoro e la dignità professionale.

2. La censura è disposta con deliberazione del consiglio dell'Ordine ed è eseguita dal presidente; il relativo verbale è sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Art. 49.

(Sospensione dall'esercizio professionale - Sospensione cautelare)

1. La sospensione dall'esercizio della professione può essere disposta nei casi di lesione della dignità e del decoro professionale; essa è disposta con deliberazione del consiglio.

2. La sospensione deve essere sempre disposta nei seguenti casi:

a) se l'iscritto riporta condanna cui consegua l'interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a tre anni;

b) se l'iscritto è ricoverato in un ospedale psichiatrico giudiziario o in una casa di cura e di custodia ovvero sottoposto a una delle misure di sicurezza non detentive previste dall'articolo 215, comma terzo, nn. 1), 2) e 3) del codice penale;

c) se l'iscritto non adempie per oltre due annualità al pagamento dei contributi previsti dal presente ordinamento;

d) se è emesso nei confronti dell'iscritto un mandato od ordine di cattura;

e) se è disposta nei confronti dell'iscritto l'applicazione provvisoria delle pene accessorie dell'interdizione dai pubblici uffici ovvero dell'interdizione o sospensione dall'esercizio di una professione o di una arte, a norma dell'articolo 140 del codice penale;

f) se è disposta nei confronti dell'iscritto l'applicazione provvisoria di una misura di sicurezza, a norma dell'articolo 206 del codice penale.

2. Nei casi di cui al comma 1 la sospensione è immediatamente esecutiva nonostante il ricorso e non è soggetta a limite di durata stabilito dall'articolo 46.

Art. 50.

(Radiazione)

1. La radiazione dall'albo professionale o dall'elenco speciale può essere disposta nel caso in cui l'iscritto riporti, con sentenza irrevocabile, condanna alla reclusione per delitto non colposo ovvero abbia con la condotta gravemente compromesso la propria reputazione e la dignità professionale; la radiazione è disposta con deliberazione del consiglio.

2. La radiazione deve essere sempre disposta nei seguenti casi:

a) se l'iscritto è, con sentenza irrevocabile, condannato per delitto non colposo alla pena di reclusione non inferiore ai tre anni;

b) se l'iscritto riporta condanna cui consegue l'interdizione dai pubblici uffici per una durata superiore a tre anni, ovvero la interdizione dall'esercizio della professione per una uguale durata;

c) se l'iscritto è stato ricoverato in un ospedale psichiatrico giudiziario ai sensi dell'articolo 222, secondo comma, del codice penale ovvero è stato assegnato ad una colonia agricola, ad una casa di lavoro o ad una casa di cura e di custodia.

Art. 51.

(Fatti costituenti reato)

1. Se nei fatti oggetto del procedimento disciplinare il consiglio ravvisa gli elementi di un reato, deve trasmettere gli atti al procuratore della Repubblica presso il tribunale e sospendere il procedimento.

Art. 52.

(Prescrizione)

1. L'infrazione disciplinare si estingue per prescrizione in cinque anni.

2. Si osservano, in quanto applicabili, le norme di cui agli articoli 158, 159, 160 e 161 del codice penale.

Art. 53.

(Competenze)

1. La competenza per il giudizio disciplinare appartiene al consiglio dell'Ordine presso il quale è iscritto l'incolpato.

2. Se l'incolpato è membro del consiglio competente a procedere disciplinarmente a norma del comma 1, la competenza spetta al consiglio dell'Ordine del capoluogo del distretto della corte di appello.

3. Se l'incolpato è membro del consiglio dell'Ordine del capoluogo del distretto della corte d'appello, la competenza per il giudizio disciplinare spetta al consiglio dell'Ordine del capoluogo del distretto della corte d'appello più vicino territorialmente.

Art. 54.

(Apertura del procedimento disciplinare)

1. Le sanzioni disciplinari di cui agli articoli 48, 49 e 50 non possono essere applicate se non a seguito di procedimento disciplinare.

2. Il consiglio dell'Ordine inizia il procedimento disciplinare di ufficio o su richiesta del pubblico ministero o, nel caso di cui al comma 2 dell'articolo 47, su richiesta dell'interessato.

3. Nessuna sanzione disciplinare la cui applicazione sia facoltativa può essere inflitta senza che l'interessato sia stato invitato a comparire dinanzi al consiglio. Nei casi di sospensione e di radiazione di diritto, l'audizione dell'interessato è facoltativa.

4. L'invito di cui al comma 3, contenente l'indicazione sommaria dei fatti per cui si procede, deve essere comunicato almeno quindici giorni prima della data di comparizione.

5. L'interessato ha facoltà di presentare o di far pervenire al consiglio memorie scritte e documenti. Se necessario, il consiglio potrà fissare un ulteriore termine per la presentazione delle memorie e dei documenti predetti.

Art. 55.

(Svolgimento del procedimento disciplinare)

1. Il presidente nomina, tra i membri del consiglio un relatore il quale, nel giorno fissato per il procedimento, espone al consiglio i fatti per cui si procede.

2. Il consiglio, udito l'interessato ed esaminati eventuali memorie e documenti, delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

3. Ove l'interessato, cui la convocazione sia stata validamente notificata, non si presenti o non faccia pervenire alcuna memoria difensiva, nè dimostri un legittimo impedimento, si procede in sua assenza.

4. La deliberazione deve contenere l'indicazione dei fatti, i motivi della decisione e il dispositivo del consiglio. Il proscioglimento è pronunciato con la formula «non essere luogo a provvedimento disciplinare».

Art. 56.

(Notificazione delle decisioni)

1. Le decisioni del consiglio in materia disciplinare sono notificate entro trenta giorni all'interessato e al pubblico ministe-

ro presso il tribunale, al procuratore generale presso la corte di appello nel cui distretto ha sede il consiglio, nonchè al Ministero di grazia e giustizia e al consiglio dell'Ordine nazionale.

Art. 57.

*(Astensione e ricusazione
dei membri del consiglio dell'Ordine)*

1. L'astensione e la ricusazione dei membri del consiglio sono regolate dagli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile, in quanto applicabili.

2. Sull'astensione, quando è necessaria la autorizzazione, e sulla ricusazione decide lo stesso consiglio.

3. Se, a seguito di astensioni e ricusazioni viene a mancare il numero legale previsto dall'articolo 20, il presidente del consiglio rimette gli atti al consiglio dell'Ordine territorialmente più vicino.

4. Il consiglio, competente a termine del comma 2, se autorizza l'astensione o riconosce legittima la ricusazione, si sostituisce al consiglio dell'Ordine cui appartengono i membri che hanno chiesto di astenersi o che sono stati ricusati, altrimenti restituisce gli atti per la prosecuzione del procedimento.

Art. 58.

*(Astensione e ricusazione dei membri
del consiglio dell'Ordine nazionale)*

1. L'astensione e la ricusazione dei membri del consiglio dell'Ordine nazionale sono regolate dagli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile, in quanto applicabili.

2. Sull'astensione, quando è necessaria la autorizzazione, e sulla ricusazione decide lo stesso consiglio dell'Ordine nazionale.

3. Se a seguito di astensioni o di ricusazioni viene a mancare il numero legale previsto dall'articolo 33, il presidente del consiglio dell'Ordine nazionale chiama ad integrare il consiglio stesso un numero corrispondente dei membri del consiglio

dell'Ordine di Roma, seguendo l'ordine di anzianità di iscrizione nel relativo albo.

Art. 59.

(Esecuzione provvisoria della radiazione)

1. Fermo il disposto del comma 2 dell'articolo 49, il consiglio dell'Ordine, nell'applicare le sanzioni disciplinari della radiazione o della sospensione, può ordinare la immediata esecuzione provvisoria dei provvedimenti disciplinari nonostante ricorso.

Art. 60.

(Reiscrizione dei radiati)

1. Il professionista radiato dall'albo o dall'elenco speciale può esservi reiscritto purchè siano trascorsi almeno tre anni dal provvedimento di radiazione e, se questo sia stato adottato a seguito di condanna penale, sia intervenuta riabilitazione. In ogni caso, deve risultare che il radiato ha tenuto, dopo la radiazione, irreprensibile condotta.

2. Alla reiscrizione del radiato si applicano le disposizioni di cui agli articoli 42, commi 1 e 2, e 43.

CAPO VI

IMPUGNAZIONI

Art. 61.

(Ricorsi avverso le decisioni del consiglio dell'Ordine ed in materia elettorale)

1. Le decisioni del consiglio dell'Ordine in materia di iscrizione, cancellazione e reiscrizione nell'albo o nell'elenco speciale, nonchè in materia disciplinare e elettorale, possono essere impugnate dagli interessati e dal procuratore della Repubblica presso il tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'Ordine, con ricorso al consiglio

dell'Ordine nazionale, nel termine perentorio di trenta giorni dalla loro notificazione.

2. In materia di eleggibilità e di regolarità delle operazioni elettorali, ogni iscritto nell'albo ed il procuratore della Repubblica competente, a norma del comma 1, possono proporre ricorso al consiglio dell'ordine nazionale, nel termine perentorio di trenta giorni dalla proclamazione degli eletti di cui all'articolo 17.

3. Salvo che in materia elettorale, e nei casi di cui all'articolo 49, comma 2, e 59, il ricorso al consiglio dell'Ordine nazionale ha effetto sospensivo.

Art. 62.

(Poteri del consiglio dell'Ordine nazionale)

1. Il consiglio dell'Ordine nazionale può sospendere l'efficacia del provvedimento impugnato, annullarlo in tutto o in parte, modificarlo, riesaminare i fatti e infliggere una sanzione disciplinare più grave.

2. In materia elettorale il consiglio dell'Ordine nazionale può annullare le elezioni ordinando la rinnovazione delle operazioni che ritiene necessarie.

3. Tutte le decisioni prese dal consiglio dell'Ordine nazionale debbono essere motivate.

Art. 63.

(Ricorsi avverso le decisioni del consiglio dell'Ordine nazionale)

1. Le decisioni del consiglio dell'Ordine nazionale, pronunciate sui ricorsi in materia di iscrizione, cancellazione e reinscrizione nell'albo o nell'elenco speciale, nonché in materia disciplinare ed elettorale, possono essere impuginate dagli interessati e dal procuratore della Repubblica presso il tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'Ordine che ha emesso la decisione, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione, con ricorso alla sezione specializzata della corte d'appello nel cui

distretto ha sede l'Ordine che ha emesso la decisione o presso il quale si è svolta l'elezione contestata.

2. Nello stesso termine di cui al comma 1, copia del ricorso deve essere notificata, a mezzo di ufficiale giudiziario, al procuratore della Repubblica se il ricorrente è il professionista, ed al professionista se il ricorrente è il procuratore della Repubblica.

Art. 64.

*(Sezioni specializzate
presso le corti d'appello)*

1. Presso ogni corte d'appello è istituita una sezione specializzata composta dal presidente di essa, da quattro consiglieri e da due professionisti iscritti in uno degli Ordini aventi sede nel distretto nominati per ogni triennio dal presidente della corte di appello su designazione, in numero doppio, del consiglio dell'Ordine nazionale.

2. Il consiglio dell'Ordine nazionale provvede, sei mesi prima della scadenza del triennio, alle designazioni indicate nel comma 1.

Art. 65.

*(Procedimento
innanzi alle sezioni specializzate)*

1. La sezione specializzata della corte di appello delibera in camera di consiglio, con sentenza, sentiti il procuratore generale e gli interessati.

2. Essa può annullare, revocare o modificare le decisioni impugnate.

Art. 66.

(Ricorso per cassazione)

1. Le decisioni della sezione specializzata sono, a cura della cancelleria, notificate, a mezzo di ufficiale giudiziario, al procuratore generale presso la corte di appello ed agli interessati. Il procuratore generale ne

informa il Ministero di grazia e giustizia ed il procuratore della Repubblica presso il tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'Ordine che ha emesso la decisione impugnata.

2. Avverso le decisioni della sezione specializzata è ammesso, da parte del procuratore generale e degli interessati, ricorso alla corte di cassazione per incompetenza, violazione o falsa applicazione di norme di diritto, nel termine di sessanta giorni dalla notifica.

CAPO VII

ONORARI, DIRITTI, INDENNITÀ E SPESE

Art. 67.

(Determinazione delle tariffe e dei criteri per il rimborso delle spese)

1. Le tariffe degli onorari, dei diritti e delle indennità ed i criteri per il rimborso delle spese spettanti per le prestazioni professionali sono stabiliti ogni biennio con deliberazione del consiglio nazionale e approvate dal Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro dell'industria, commercio e artigianato.

Art. 68.

(Liquidazione dei compensi)

1. I compensi per le prestazioni professionali sono liquidati in relazione alla durata e complessità delle prestazioni stesse e tenendo conto della sede, della urgenza, delle responsabilità assunte dal professionista.

2. Il consiglio dell'Ordine, prima di procedere alla liquidazione degli onorari, dei diritti, delle indennità e delle spese dovute per le prestazioni professionali, ha facoltà di sentire gli interessati.

Art. 69.

(Restituzione di atti e documenti)

1. Il professionista non può trattenere gli atti e i documenti ricevuti dal cliente adducendo la mancata corresponsione degli onorari, dei diritti e delle indennità e l'omesso rimborso delle spese sostenute.

2. Su reclamo del cliente, il presidente del consiglio dell'Ordine invita il professionista a depositare gli atti e i documenti ricevuti, disponendone la restituzione di ufficio all'interessato, e promuove la deliberazione del consiglio, a norma dell'articolo 68.

CAPO VIII

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 70.

*(Ordini provinciali preesistenti
con meno di cento iscritti)*

1. Gli ordini provinciali con meno di cento iscritti, già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, vengono mantenuti sino al 1° gennaio 1993.

Art. 71.

(Procedura per la trattazione dei ricorsi)

1. Per la trattazione dei ricorsi davanti al consiglio dell'Ordine nazionale dei chimici si applicano le norme di procedura contenute nel regolamento approvato con decreto del Ministro di grazia e giustizia 1° ottobre 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 16 novembre 1948, fino a che non sarà emanato il regolamento previsto dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 30.

Art. 72.

(Notificazioni e comunicazioni)

1. Salvo che sia altrimenti disposto, le notificazioni e le comunicazioni prescritte dal presente ordinamento sono eseguite a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 73.

(Personale dell'Ordine nazionale e degli Ordini locali)

1. L'Ordine nazionale e gli ordini locali provvedono al personale occorrente ed a ogni altra necessità per il proprio funzionamento. Per la disciplina giuridica ed economica di detto personale si osservano le disposizioni contenute nell'articolo 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato, 5 agosto 1947, n. 778, ratificato dalla legge 20 ottobre 1951, n. 1349.

Art. 74.

(Diploma che abilita all'esercizio della professione)

1. Il titolo di chimico ed il diritto di essere iscritti nell'albo spettano anche a coloro i quali:

a) abbiano conseguito presso una università od istituto superiore dello Stato un titolo accademico che, secondo le disposizioni vigenti al tempo in cui lo conseguirono, abilitava direttamente all'esercizio della professione di chimico;

b) rientrino nella previsione di cui agli articoli 20, 21 e 22 del regio decreto 1° marzo 1928, n. 842.